



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 114 DEL 21/06/2024**

OGGETTO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "ANS4-6A" IN LOCALITÀ SAN RIGO, COMUNE DI REGGIO EMILIA. ESAME AI SENSI DELL'ART. 35 LR 20/2000, DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALSAT

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Reggio Emilia, ai sensi della previgente legge regionale urbanistica n. 20/2000, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 5167/70 del 06/04/2011 il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), entrati in vigore il 25/05/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014 è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale (POC);
- con istanza P.G. n. 50502 del 24/10/2015 EDIL BELLI S.R.L. ha presentato al Comune di Reggio Emilia il PUA in oggetto, come previsto dal primo POC e dal relativo Atto di Accordo ex art. 18 della L.R.20/2000, stipulato in data 21/05/2014;
- alla data di scadenza dell'efficacia del primo POC (23/04/2019), il PUA "ANS4-6A" non era stato convenzionato e approvato dalla Giunta Comunale;
- per effetto della cessazione di efficacia del primo POC, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 delle NTA del POC, il Comune di Reggio Emilia ha comunicato ai proponenti l'impossibilità a procedere oltre nell'iter di approvazione del PUA;
- i soggetti attuatori del comparto ANS6-4A "San Rigo" hanno proposto impugnativa avverso: il provvedimento mediante il quale il Comune ha dato atto della assenza dell'approvazione della convenzione urbanistica entro il termine quinquennale di efficacia del POC e ha confermato l'impossibilità di dare ulteriore corso al procedimento volto all'approvazione del PUA; la disposizione di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 delle NTA del POC; numerosi altri provvedimenti e atti endoprocedimentali non direttamente rilevanti ai fini che qui occupano;
- in particolare, i proponenti hanno eccepito la sussistenza di un contrasto tra l'articolo 5 comma 5 delle NTA del POC e l'articolo 30 della legge regionale n. 20/2000 laddove la prima norma dispone che, trascorsi i termini di validità del POC, perdono efficacia le previsioni in esso contenute da attuare con PUA, per le quali non sia stata approvata specifica convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo, mentre la legge regionale fa riferimento alla data di adozione ovvero di presentazione del PUA;
- con sentenza N. 00200/2022 REG.PROV.COLL. N. 0045/2021 REG.RIC. Pubblicata il 01/07/2022 il T.A.R. Sezione di Parma ha annullato: il provvedimento con cui il Comune di Reggio Emilia ha disposto di non procedere oltre nell'iter procedimentale di approvazione del PUA; l'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC nella parte in cui prevedono che le previsioni del POC perdono efficacia qualora la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo non sia stato approvato e non anche semplicemente presentato;
- il Consiglio di Stato, con ordinanza n.4560 del 16/9/2022, ha rigettato l'istanza di sospensiva presentata dal Comune di Reggio Emilia;
- il Comune di Reggio Emilia, attesa l'esecutività della sentenza del TAR, con Delibera di Giunta Comunale n.206 del 13/10/2022 ha dato mandato al servizio Rigenerazione Urbana di riattivare i procedimenti relativi ai PUA respinti in base alla norma annullata, tra cui il procedimento del PUA in oggetto, ritenendo non ostativa la vigenza della salvaguardia del PUG;

- con deliberazione consiliare ID n.91 del 08/05/2023 è stato approvato il PUG che ha recepito, all'interno delle schede speciali di intervento, il PUA ANS4-6A come disciplinato dagli strumenti urbanistici della L.R. 20/2000;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n.2023 del 29/11/2023 è stato autorizzato il deposito del PUA in oggetto;
- successivamente il Comune ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo denominato "ANS4-6A", atti pervenuti in data 01/12/2023 prot. 40276. Con la medesima comunicazione è stata altresì convocata la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000, per l'acquisizione dei pareri ed atti di assenso previsti dalla legislazione vigente;
- gli elaborati sono stati integrati in data 19/03/2024 prot. 7792 ed in data 10/05/2024 prot. 13520 ed il Comune ha trasmesso i pareri pervenuti da parte degli Enti e dei soggetti competenti in materia ambientale e ha comunicato che durante il periodo di pubblicazione e deposito del PUA non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla verifica di assoggettabilità alla ValSAT (art. 2 della LR n.9/2008), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC, del POC e dei piani sovraordinati (art. 35, comma 4 LR 20/2000 e circolare regionale prot. PG/2010/23900 del 01/02/2010, paragrafo 3.5.2) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Ing. Monica Carmen Malvezzi che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dagli elaborati progettuali costitutivi del PUA emerge che:

- l'area del PUA in esame, attualmente ineditata, è situata nella frazione di San Rigo posta nel settore Sud Occidentale del comune di Reggio Emilia, delimitata ad est da via San Rigo, da cui avverrà l'accesso al comparto tramite la realizzazione di un sistema di rallentamento del traffico, e ad ovest dal canale Fossa Marcia; l'area in oggetto è classificata dal PSC come "ANS - Ambiti per nuovi insediamenti urbani";
- la superficie territoriale è pari a 19.338 mq; il progetto prevede la realizzazione di una superficie complessiva pari a 4.000 mq di cui 3.680 mq a destinazione residenziale (di cui 2.079 mq per la realizzazione di diritti edificatori pertinenti ad altre aree e da trasferire all'interno del comparto in oggetto) e 320 mq destinati all'edilizia residenziale sociale (ERS), distribuiti su 12 lotti costituiti da case bifamiliari, case abbinate con quattro alloggi, e un piccolo condominio con 4 alloggi, con due/tre piani fuori terra, per un massimo di 30 alloggi;
- i parcheggi pubblici (P2) saranno distribuiti lungo la viabilità di comparto e a lato della piazza centrale;
- all'interno del comparto sono previsti percorsi pedonali/ciclo-pedonali che permettono l'accesso all'area ed il suo collegamento con via San Rigo;
- il progetto prevede inoltre la realizzazione di un'ampia area a verde pubblico nella zona est del comparto, piantumata con siepi e filari di specie autoctone;

- centralmente all'area di intervento si prevede poi la realizzazione di una "piazza" quale luogo di socialità e di incontro con zona pavimentata e aree verdi laterali;
- nel Rapporto ambientale preliminare si evidenzia quanto segue:
 - la parte più occidentale del comparto ricade all'interno dei 150 m dal Canale Fossa Marcia, vincolato ai sensi del D.L.gs. 42/2004 per cui è stata redatta apposita relazione paesaggistica;
 - relativamente ai flussi di traffico si può stimare che in seguito alla realizzazione dell'intervento ci sarà un incremento di automobili, su scala locale, di circa 60 veicoli;
 - per limitare i consumi energetici si costruiranno edifici a risparmio energetico in classe B e A; inoltre gli impianti termici saranno composti da pompa di calore associata ad impianto fotovoltaico ed impianto solare termico;
 - la rete fognaria prevederà la separazione della rete delle acque bianche, immesse nel Rio Fossa Marcia, da quelle nere collegate alla pubblica fognatura. Per limitare il carico idraulico gravante sul Rio Fossa Marcia è in progetto la realizzazione di una vasca di laminazione di 510 mc (fuori comparto su aree di proprietà del proponente) che raccoglierà le acque meteoriche prima dell'immissione nel sopraccitato corpo idrico superficiale;
 - l'ambito di intervento ricade in un'area potenzialmente interessata da alluvione da Reticolo Secondario di Pianura con scenario di pericolosità P2 – M "alluvioni poco frequenti - media probabilità" e pertanto l'intervento sarà conforme alle indicazioni contenute nella DGR n. 1300/2016;
 - l'area ricade all'interno delle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" disciplinate ai sensi dell'art. 42 del PTCP vigente;
 - l'area ricade inoltre in "Zona di Protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici" disciplinate ai sensi dell'art. 93 delle Norme di attuazione del PTCP vigente e pertanto si prevede l'impiego di un impianto di illuminazione esterna in conformità alla LR n.19/2003;
 - gli elaborati sono inoltre comprensivi di alcuni studi specialistici tra cui:
 - valutazione previsionale di clima acustico dalla quale emerge che, a seguito della campagna fonometrica svolta, il clima acustico dell'intervento edilizio è conforme, in previsione, a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia;
 - relazione specialistica reti fognarie e relazione invarianza idraulica;
 - relazione "carbon-zero" dalla quale emerge che, a seguito dell'applicazione del metodo Carbon Zero, per gli edifici previsti all'interno del PUA considerati in modo aggregato, sono state stimate 34 tonnellate/anno per 20 anni di emissioni di CO2 equivalente, da compensare con la piantumazione di 227 alberi in aggiunta a quelli già previsti dal progetto oppure con la corresponsione di 3.400 Euro per l'acquisto di crediti di carbonio;
 - relazione di verifica della potenzialità archeologica dalla quale emerge che, a seguito di saggi di verifica archeologica fino alla profondità massima di 1,50 metri dal piano campagna attuale svolti nel 2015, non sono stati rinvenuti elementi di interesse archeologico; alla Relazione è allegato il relativo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna, prot. n. 14101 del 31/12/2015;
 - relazione geologico-sismica;

Visti:

- il parere della Dott. Barbara Casoli responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 05/06/2024 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, ad esito favorevole;
- il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot. n. PG/2024/0001228 del 05/01/2024, ad esito favorevole condizionato;
- i pareri dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2023/0159935 del 27/12/2023 e prot. n. 2024/0052534 del 17/04/2024, ad esito favorevole condizionato;
- il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in atti del Comune di Reggio Emilia al prot. n. 2024/102218 del 16/04/2024, parere tecnico idraulico favorevole allo scarico di acque meteoriche nella Fossa Marcia;
- il parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prot. n. 25944 del 22/04/2024, parere favorevole con contestuale rilascio di nulla osta idraulico con prescrizioni;
- il parere di IRETI, prot. n. RT018771-2023-P del 21/12/2023 ad esito favorevole di fattibilità; tuttavia, con riferimento alle opere fognarie, sono fornite indicazioni tecniche di cui si dovrà tenere conto nelle successive fasi di progettazione edilizia; il parere è stato successivamente ribadito da Iren Acqua Reggio (attuale Gestore del Servizio Idrico Integrato) con prot. n. RA00548-2024-P del 12/04/2024;
- il parere di SNAM Rete Gas, Centro di Reggio Emilia, prot. 432 del 01/12/2023, nel quale si segnala che le opere ed i lavori in progetto non interferiscono con impianti di proprietà della Società;
- Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, prot. n. 5277 del 28/02/2024, nulla osta all'esecuzione dell'intervento in progetto;
- il Rapporto istruttorio di ARPAE Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. n. PG/2024/0105006 del 07/06/2024, che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione del PUA qualora siano rispettate specifiche condizioni;

Visti inoltre:

- la nota del Comune di Reggio Emilia prot. n. 130734 del 10/05/2024 nella quale si comunica che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara entro il termine di legge di 90 giorni, decorrenti dalla data della richiesta di pareri agli Enti, non si è espressa in merito, generando pertanto il silenzio assenso di cui art. 17 bis della Legge n. 241/90;
- il parere della Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna prot. 14101 del 31/12/2015, allegato alla Relazione di verifica della potenzialità archeologica, parere nel quale si afferma che non essendo emersi elementi archeologicamente significativi, in seguito alle verifiche archeologiche preliminari condotte in conformità alle ricadute normative previste dalla scheda di POC, si esprime parere favorevole alla prosecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento propone:

1. di escludere il PUA di iniziativa privata denominato "ANS4_6a San Rigo", in Comune di Reggio Emilia dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), in quanto non sono attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione che sia rispettato quanto segue:

○ nelle successive fasi di progettazione dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nei sopra citati pareri di:

- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot. n. PG/2024/0001228 del 05/01/2024 che chiede, qualora siano ancora attivi gli edifici artigianali adiacenti al comparto, di rivalutare il clima acustico dei lotti adiacenti agli stessi; detta poi condizioni inerenti la corretta progettazione/realizzazione dell'invaso di laminazione e dei collettori fognari, con particolare attenzione alla loro corretta tenuta idraulica al fine di evitare possibili contaminazioni del sottosuolo;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2023/0159935 del 27/12/2023 che detta condizioni inerenti:

- la proposta di aumentare le distanze edificatorie fra il comparto artigianale e quello residenziale al fine di non esporre l'ambiente abitativo a fattori di rischio come rumore, emissione in atmosfera, ecc., caratteristiche tipiche delle zone produttive;
- la previsione di una fascia di rispetto all'intorno dell'abitato, verso il terreno agricolo circostante;
- il mantenimento in buone condizioni degli spazi verdi e dei parchi urbani attrezzati;
- la piantumazione di essenze arboree con spiccate capacità di captazione delle sostanze inquinanti, oltre che costituite da esemplari adulti in modo tale che la mitigazione sia attiva nell'immediato;
- la corretta realizzazione della rete acque bianche e dell'invaso di laminazione;
- l'utilità di prevedere percorsi ciclopedonali di collegamento con quelli già esistenti al fine di consentire e agevolare il collegamento con le scuole, centri di socializzazione, zone industriali, ecc.;
- la possibilità di installare nel quartiere residenziale in progetto, alcune colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Nel parere si ricorda inoltre l'importanza dei percorsi esterni che sono essenziali per garantire a tutti un'agevole mobilità;

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2024/0052534 del 17/04/2024; ulteriore parere in cui AUSL ribadisce quanto espresso nel primo punto del sopra richiamato parere del 27/12/2023 in quanto *"le controdeduzioni presentate dal Soggetto attuatore non sono sufficienti a superare le criticità evidenziate. Tali criticità possono essere superate nel momento in cui vengono elencati gli usi ammissibili per il fabbricato produttivo dismesso, posto a sud dell'area d'intervento, individuato nel PUG come Ambito da rifunzionalizzare (attività non classificate come industrie insalubri secondo il D.M 5 settembre 1994)";*
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prot.

25944 del 22/04/2024, nel quale si rilascia il NULLA OSTA in merito:

- alla compatibilità idraulica della portata immessa dal lotto in progetto, con quella del recettore Fossa Marcia;
 - alla occupazione delle aree del Demanio Idrico del solo manufatto di scarico, con prescrizioni riportate nel parere stesso;
 - IRETI, prot. n. RT018771-2023-P del 21/12/2023 e Iren Acqua Reggio prot. n. RA00548-2024-P del 12/04/2024 nel quale, in riferimento alle opere fognarie, sono fornite indicazioni e specifiche tecniche di cui si dovrà tenere conto nelle successive fasi di progettazione edilizia;
- visto anche quanto richiesto da AUSL nei sopra richiamati pareri prot. n. 2023/0159935 del 27/12/2023 e prot. n. 2024/0052534 del 17/04/2024, considerata la presenza di edifici ad uso artigianale a sud dell'area di intervento, nelle successive fasi di progettazione si chiede di aumentare il più possibile le distanze tra i nuovi edifici residenziali oggetto di PUA ed i fabbricati artigianali esistenti, oltre che di realizzare al confine tra gli stessi, una fascia arborea di ambientazione, con funzione di "zona filtro" interposta tra gli usi produttivi e quelli abitativi;
- in riferimento all'applicazione del metodo di calcolo Carbon Zero per la stima del bilancio delle emissioni di CO2 derivanti dai fabbisogni energetici termici ed elettrici dei fabbricati previsti dal PUA, per la compensazione della quota residua di CO2 - considerate le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - si chiede di escludere o comunque ridurre al minimo l'opzione di acquisto di crediti volontari di emissione privilegiando, ai fini della mitigazione/compensazione, la realizzazione di concrete misure operative, rappresentate da soluzioni verdi di tipo naturalistico, che prevedano ad esempio ulteriori interventi di piantumazione di essenze arboree. Tali interventi di piantumazione, anche in osservanza a quanto previsto al comma 9 lett. b) dell'art. 42 del PTCP, potranno essere effettuati pure fuori comparto, al confine tra i lotti residenziali ed il circostante territorio agricolo, su aree che risultano di proprietà dei proponenti. Si precisa infine che tali impegni dovranno essere riportati nella Convenzione Urbanistica, tra gli oneri a carico del soggetto attuatore, anche in merito all'attecchimento delle nuove piantumazioni;
- tenuto conto dell'importanza delle misure di tutela quantitativa e di contenimento dell'uso della risorsa idrica, per limitare, per quanto possibile, l'incidenza dei prelievi, si chiede di prevedere strutture finalizzate all'accumulo idrico di acque meteoriche provenienti dalle coperture da utilizzare per usi non pregiati e compatibili (ad es. per usi irrigui delle aree verdi);
- con riferimento all'occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico con il manufatto di scarico delle acque bianche nella Fossa Marcia, si ricorda che tale utilizzo è soggetto a concessione demaniale ai sensi della LR n. 7/2004 e per competenza secondo la LR n. 13/2015 (artt 14 e 16), pertanto nelle successive fasi di progettazione il soggetto utilizzatore dovrà presentare ad ARPAE SAC apposita domanda;

2. di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000:

Osservazione 1

All'interno della scheda norma di POC, viene prevista la realizzazione di una quota minima di Superficie Complessiva da destinare ad usi complementari alla residenza, definita nella misura minima del 10% della SC (computata al netto della Superficie complessiva derivante da "delocalizzazioni"), con la possibilità di destinare tale quota di SC, invece che alla funzione terziaria, alla realizzazione di ERS. Al fine di portare a coerenza il piano attuativo con il POC si chiede di incrementare la quota di ERS prevista a progetto della percentuale sopraindicata;

Osservazione 2

Per quanto riguarda lo schema di Convenzione urbanistica, allegata agli elaborati di PUA, si rileva che:

- in considerazione dell'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017 (in particolare l'art. 4) la cui *ratio*, in merito alle tempistiche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, è garantire l'immediata attuabilità degli interventi programmati, si chiede di integrare l'art. 7 - "*Validità della convenzione urbanistica e termini per gli adempimenti*", riportando nello stesso i termini per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'avvio dell'attuazione degli interventi, tanto pubblici quanto privati, entro tempi ragionevoli e coerenti con l'entità dell'intervento programmato;
 - nella stessa ottica, così come previsto inoltre all'art. 6 comma 1, lettera b) dell'Atto di Accordo ex art 18 della L.R.20/2000, stipulato in data 21/05/2014, si chiede di precisare che la stipula della Convenzione urbanistica dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta approvazione del PUA;
 - relativamente all'area individuata come Verde pubblico, nella zona est del comparto, si chiede di riportare tra gli oneri a carico del soggetto attuatore, l'impegno ad arredare la stessa con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione ed il gioco così come previsto dall'art. 21 comma 4 del RUE e di riallineare conseguentemente tutti gli elaborati grafici e descrittivi;
3. di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

CONSIDERATO inoltre che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura e il Comune di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, l'Amministrazione comunale procede alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti

dei medesimi Protocolli.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere il PUA di iniziativa privata denominato "ANS4_6a San Rigo", in Comune di Reggio Emilia dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), in quanto non si prevedono effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente CONSIDERATO;

di formulare le osservazioni riportate nel precedente CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura e il Comune di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, l'Amministrazione comunale procede alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione;

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio ARPAE-SAC;
- Allegato pareri Enti;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 21/06/2024

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma